



Provincia di Pistoia

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***PER LA FORNITURA DI ARREDI ED APPARECCHI ILLUMINANTI PER I
CENTRI IMPIEGO ED I SERVIZI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO.***

Pistoia, 10.07.2007

IL DIRIGENTE
ECONOMO PROVVEDITORE
(Maurizio Bardini)

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera di arredi ed apparecchi illuminanti per gli uffici dei Centri per l'Impiego ed i Servizi Territoriali per l'Impiego di competenza della Provincia di Pistoia come meglio specificati al successivo punto 2.

Le forniture previste dovranno essere eseguite in base a quanto specificato nelle parti del presente capitolato, nei disegni di progetto.

Gli spessori e le caratteristiche richieste per i componenti d'arredo dovranno essere considerati dei minimi inderogabili.

Il presente capitolato deve essere integrato a cura della ditta offerente con lo sviluppo progettuale dell'installazione sulla base della propria produzione industriale. I progetti, debitamente sottoscritti dalla ditta aggiudicataria, formeranno parte integrante del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'azienda aggiudicataria una campionatura significativa degli elementi tipologici da fornire entro 15-20 giorni dalla richiesta.

2. QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE TECNICHE E LUOGO DI DESTINAZIONE

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO DI CAMPOTIZZORO Via Nazionale Campotizzoro – San Marcello Pistoiese (PT) - vedi disegno allegato

- ⇒ **n. 1** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.290 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 1** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.360 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 1** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.450 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 1** Postazione front office per tre posti di lavoro
- ⇒ **n.. 2** appendiabiti metallico a colonna con portaombrelli
- ⇒ **n. 1** appendiabiti metallico a parete da n. 10 posti
- ⇒ **n. 1** lampada da tavolo con braccio snodabile

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONSUMMANO TERME Via della Costituzione – Monsummano Terme (PT). - vedi disegno allegato

- ⇒ **n. 2** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.290 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, on serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 2** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.450 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 58** plafoniere da incasso quadrate dim. Cm. 60x60 con lampade fluorescenti 2 x 55W IP 40
- ⇒ **n. 54** plafoniere da incasso circolari diametro mm. 185 con lampade fluorescenti 2 x 26W IP 44
- ⇒ **n. 10** corpi illuminanti a soffitto per luce scale
- ⇒ **n. 4** corpi illuminanti a parete per luce scale
- ⇒ **n. 15** appendiabiti metallico a colonna con portaombrelli
- ⇒ **n. 1** appendiabiti metallico a parete da n. 10 posti

CENTRO PER L'IMPIEGO PISTOIA Via Tripoli, 19 – Pistoia. - vedi disegno allegato

- ⇒ **n. 2** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.290 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 2** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.360 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n. 1** Parete attrezzata a contenitori come da descrizione tecnica composta da diversi elementi tot. L.450 x45x290 H. circa (274,4 + fascia) con ante a battente, con serratura e ripiani interni.
- ⇒ **n.. 4** appendiabiti metallico a colonna con portaombrelli
- ⇒ **n. 4** appendiabiti metallici a parete da n. 10 posti cad.
- ⇒ **n.1** lampada da tavolo con braccio snodabile

CARATTERISTICHE TECNICHE PARETE ATTREZZATA A CONTENITORI:

Composta da una struttura mista di pannelli di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melanomiche e metallo. Il sistema "a rotaia" usato nella parete mobile attrezzata sulla parte inferiore e superiore, permette il fissaggio, il perfetto livellamento e la chiusura ermetica dove previsto della parete attrezzata a contenitore con le strutture civili esistenti (pavimenti e soffitti). La parete interna mobile attrezzata a contenitore ha una profondità pari a 462 mm, con uno spazio interno utile di

426 mm. Passo attrezzature interne 32 mm ante con apertura di serie a 105°. Gli schienali e le ante sono realizzati con pannelli di truciolare, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melanimiche da mm 18 di spessore. I montanti e gli orizzontali inferiori e superiori sono in pannello da 22 mm di spessore mentre gli eventuali orizzontali intermedi sono da 28 mm.

La parete è dotata di due vani tecnici alloggiati all'interno dello zoccolo e della fascia di adattamento superiore, abilitati al passaggio di cavi e impianti con accessibilità facilitata dalla semplice rimozione dei pannelli.

Comportamento al fuoco di serie, i pannelli di tamponamento ciechi sono forniti in classe 2 e di reazione al fuoco (difficilmente infiammabili) in base ai metodi di prova CSE RF 1/75/A (UNI 8456) CSE RF 2/75/A (UNI 8457) CSE RF 3/77 (UNI 9174, UNI 9177, UNI ISO 1182).

3. AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'ammontare della fornitura e base d'appalto è di **€ 63.685,00** oltre IVA.

La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi degli Artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato D. Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante secondo i disposti di cui all'Art. 84 del D.Lgs 163/2006.

4. TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA COLLAUDO

Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna e la posa in opera degli arredi e degli apparecchi illuminanti entro e non oltre **60** giorni dalla data di emissione dell'ordine e previo accordo con l'Economo Provveditore responsabile dell'esecuzione del contratto. La consegna e l'installazione dovrà essere effettuata presso le sedi precisate al precedente art. 2.

La consegna deve essere accompagnata da apposito verbale compilato dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto *o dell'ordine*;
- la specificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione in colli;

Entro **30** giorni dalla consegna sarà effettuato il collaudo della fornitura consistente in un controllo sia qualitativo che quantitativo, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo delegato.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'aggiudicazione, delle forniture non conformi al contratto di appalto;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro **30** (trenta) giorni. L'appaltatore deve provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha o avrà diritto.

A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

5. SOPRALLUOGO

E' obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo presso il Centro per l'Impiego di Monsummano Terme.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere prodotta con la documentazione di gara e sarà rilasciata dal Responsabile Unico del procedimento al legale rappresentante della ditta concorrente.

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

6.1 Il fornitore provvede alla consegna con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

6.2 Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.

6.3 L'imballaggio e il trasporto degli arredi (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

6.4 Il fornitore garantisce che i beni forniti nell'ambito del contratto sono nuovi di fabbrica, dei modelli più recenti o comunque correntemente in uso e che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici

6.5 La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore;

6.6 L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a certificare prima del collaudo, la rispondenza dei prodotti forniti alla L. 626/94 e alle prove di laboratorio previste nelle norme UNI, in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, di illuminazione, di allarme, e tutti i materiali di cui è richiesta l'installazione dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia e prodotte le idonee certificazioni su componenti e impianti.

7. PREZZO E PAGAMENTI

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 gg dall'avvenuto collaudo definitivo o, se successiva, dalla presentazione della fattura.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

8. GARANZIE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 1.273,70, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 6.368,50 come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

L'esecutore del contratto è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o, comunque, di un'esecuzione non corretta della prestazione.

9. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

9.1 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna e installazione della fornitura sarà applicata una penale pari al 1 % dell'importo di contratto.

Qualora il fornitore non effettui le modifiche, le sostituzioni e le correzioni necessarie a seguito del collaudo nei tempi prescritti, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,50% dell'importo di contratto.

9.2 Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

9.3 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

9.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

9.5 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo di custodia della eventuale merce già fornita e può depositarla a spese del fornitore, in un locale di pubblico deposito o altro locale idoneo.

9.6 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di

mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

10. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

11. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.

E' fatto divieto di cessione del contratto.

12. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.

In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- 1- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;
- 2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg.vo n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;
- 4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 co. 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

14. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.